Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 ottobre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1975.

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 81, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dal 22 luglio 1974 al 21 luglio 1977;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio, del presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Francesco Breglia e del vice avvocato generale dello Stato avv. Cesare Arias, entrambi collocati a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. dott. Luigi Aru, presidente di sezione del Consiglio di Stato e l'avv. Giuseppe Azzariti, vice avvocato generale dello Stato, sono nominati, a decorrere dalla data del presente decreto, membri del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Francesco Breglia e dell'avv. Cesare Arias, i quali sono cessati dalla carica di membri del predetto consiglio.

Il prof. dott. Luigi Aru e l'avv. Giuseppe Azzariti restano in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 163

(8498)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e successive modificazioni;

Vista la nota di designazione del Ministro per il tesoro n. 601834/40 del 21 agosto 1975;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. Ferdinando Ventriglia è nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, per un triennio, a decorrere dalla data del 1° settembre 1975, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del prof. dott. Gastone Miconi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1975
Registro n. 68 Trasporti, foglio n. 201

(8499)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1975.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2104 del 21 novembre 1973, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale « Collegamento tra loro svincolo di Scillato dell'autostrada "Palermo Catania" e Polizzi Generosa fino all'innesto con la strada statale n. 120 "dell'Etina e delle Madonie" »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 27 luglio 1973 con voti 834 e del 12 febbraio 1974, n. 1092/73;

Ritenuto che la provincia di Palermo, sentita al riguardo con nota del 25 febbraio 1975, n. 207, non si è pronunciata entro un mese dalla richiesta;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 643 di « Polizzi » con i seguenti capisaldi d'itinerario: allaccio allo svincolo di Scillato all'autostrada « Palermo-Catania » contrada Firrione, Polizzi Generosa, innesto strada statale n. 120 presso il km 51 + 100.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 399

(8303)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ricostituente Sole », della ditta Marco Antonetto, in Torino. (Decreto di revoca n. 4545/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2676 la specialità medicinale denominata Ricostituente sole, nella confezione da 28 pastiglie, a nome della ditta Antonetto Marco, con sede in Torino, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ricostituente sole, nella confezione da 28 pastiglie registrata al n. 2676, in data 29 novembre 1949, a nome della ditta Antonetto Marco, con sede in Torino, via Arsenale n. 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8121)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1975.

Riconoscimento dell'EDIN - Ente per la diffusione e lo incremento della nautica ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda dell'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica, con sede in Roma, via Vigevano n. 2, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 23 espresso in data 14 luglio 1975 della commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il modello di patente proposto dall'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica;

Decreta:

Art. 1.

L'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica, via Vigevano n. 2, Roma, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

L'ente suddetto è autorizzato a gestire in Bracciano, lungo lago, una scuola di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata.

Art. 3.

La prova pratica di esame per l'abilitazione al comando e condotta di imbarcazioni a vela oltre le 20 miglia dalla costa deve essere sempre svolta in mare.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica, deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 5.

L'ente sopracitato è autorizzato, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso l'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica, sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente dell'EDIN - Ente per la diffusione e l'incremento della nautica, o, su delega del presidente, il consigliere sportivo;

1° membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

2° membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del suddetto art. 20:

presidente: come sopra;

1° membro: come sopra;

2° membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante di capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

EDIN

Ente per la Diffusione
e l'Incremento della Nautica

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

№

FOTOGRAFIA

Marca da bollo da L........ da annullarsi con bollo dell'ufficio che rilascia la patente

Firma del titolare

Cognome e nome ....

....

Luogo e data di nascita..................

....

Residenze ....

Via ....

N ....

La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità,

— 2 —

Ente riconosciuto ai sensi dell'articolo 22

della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con

D.M. .... pubblicato nella G.U.

n. .... del ....

Patente n. ....

che abilita al comando di ....

....

....

....

....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

— 3 —

Patente n. ....

che abilita a ....

....

....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

Patente n. ....

che abilita a ....

....

....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

PRESCRIZIONI

....

....

— 4 —

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(Omissis) . . . . .

Art. 20. - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) Omissis . . . . .

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(Omissis) . . . . .

Art. 39. - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da Lire 10.000 a Lire 200.000

(Omissis) . . . . .

(8301)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio svolto con mezzi meccanici o diversi: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

facchinaggio presso gli scali ferroviari delle ferrovie dello Stato: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi con automezzo: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi mediante animali e veicoli a trazione animale: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8338)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Zemar S.r.l., in Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova, con effetto dal 15 luglio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8447)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato », in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8449)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Zemar S.r.l., in Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova, con effetto dal 15 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Zemar S.r.l., con sede in Mantova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

(8448) p. *Il Ministro*: DEL NERO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato », in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

(8450) p. *Il Ministro*: DEL NERO

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975 e 12 aprile 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8404)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975 e 20 agosto 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8405)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 700 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 24 ottobre 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 189

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di ottobre 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 700 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,75 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 24 ottobre 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 190

(8563)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Portogallo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Portogallo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Portogallo sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8385)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Martinsicuro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 agosto 1975, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il rag. Giuseppe Falone.

Con il 12 ottobre viene a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario in tale periodo ha dovuto affrontare il complesso lavoro di sistemazione di affari comunali per normalizzare l'amministrazione e si sta adoperando per porre sul piano della concreta realizzazione problemi urgenti concernenti, tra l'altro, il settore dei lavori pubblici nonchè l'assetto urbanistico del territorio comunale.

Per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per portare a termine gli impegni assunti, si rende necessario prorogare a termini di legge la gestione commissariale di cui trattasi.

A tanto si provvede con decreto in pari data.

Teramo, addì 27 settembre 1975

Il prefetto: PAPPALARDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 agosto 1975, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro e la nomina del rag. Giuseppe Falone a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune;

Considerato che si rende necessario, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, prorogare la gestione commissariale a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Martinsicuro affidata al rag. Giuseppe Falone è prorogata a termini di legge.

All'attuale commissario sono confermati i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1975, in premessa richiamato.

Teramo, addì 27 settembre 1975

Il prefetto: PAPPALARDO

(8411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Salah Mahmoud El-Chafei, console generale della Repubblica araba di Egitto a Milano.

(8423)

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Silvio Panaro, console onorario del Belgio a Bari.

(8424)

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Egidio, console generale onorario del Sultanato di Oman a Napoli.

(8425)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Pacol 3 % » dell'impresa Sodirodia, in Milano

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Pacol 3 % » concessa alla impresa Sodirodia, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8414)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dicopur MP Combi » dell'impresa Agrochimica, in Bolzano.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dicopur MP Combi », concessa alla impresa Agrochimica, in Bolzano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,50	681,50	680,20	681,50	683 —	681,48	681,40	681,50	681,50	681,50
Dollaro canadese	663,55	663,55	662,90	663,55	663,66	663,54	663,82	663,55	663,55	663,55
Franco svizzero	253 —	253 —	252,50	253 —	252,66	253,02	253,20	253 —	253 —	253 —
Corona danese	112,34	112,34	112,10	112,34	112,13	112,33	112,38	112,34	112,34	112,30
Corona norvegese	122,18	122,18	122 —	122,18	121,92	122,17	122,20	122,18	122,18	122,15
Corona svedese	154,20	154,20	153,80	154,20	153,85	154,19	154,15	154,20	154,20	154,10
Fiorino olandese	254,40	254,40	253,60	254,40	253,95	254,39	254,30	254,40	254,40	254,40
Franco belga	17,3875	17,3875	17,38	17,3875	17,34	17,36	17,4075	17,3875	17,3875	17,35
Franco francese	153,28	153,28	153,20	153,28	152,09	153,27	153,34	153,28	153,28	153,25
Lira sterlina	1392,30	1392,30	1392,50	1392,30	1390,50	1392,28	1392,30	1392,30	1392,30	1392,30
Marco germanico	262,02	262,02	262 —	262,02	261,70	262,01	262,10	262,02	262,02	262 —
Scellino austriaco	36,97	36,97	36,95	36,97	36,92	36,95	36,98	36,97	36,97	36,95
Escudo portoghese	25,39	25,39	25,28	25,39	25,22	25,36	25,40	25,39	25,39	25,35
Peseta spagnola	11,462	11,462	11,47	11,462	11,44	11,45	11,47	11,462	11,462	11,45
Yen giapponese	2,25	2,25	2,26	2,25	2,247	2,24	2,248	2,25	2,25	2,25

Media dei titoli dell'8 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,625
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,075
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,750
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,575
» 6 % » » 1972-87	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,225
» poliennali 7 % 1978	95, 00
» » 9 % 1979	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,45
Dollaro canadese	663,685
Franco svizzero	253,10
Corona danese	112,36
Corona norvegese	122,19
Corona svedese	154,175
Fiorino olandese	254,35
Franco belga	17,397
Franco francese	153,31
Lira sterlina	1392,30
Marco germanico	262,06
Scellino austriaco	36,975
Escudo portoghese	25,395
Peseta spagnola	11,466
Yen giapponese	2,249

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione del settore dei cereali applicabili, dal 1° novembre 1974 al 21 gennaio 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2748/74, n. 2806/74, n. 2851/74, n. 2935/74, n. 2963/74, n. 2994/74, n. 3071/74, n. 3128/74, n. 3196/74, n. 3280/74, n. 3/75, n. 45/75, n. 96/75, n. 126/75 e n. 137/75.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-74 al 21-11-74	22-11-74	dal 23-11-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 20-1-75	21-1-75
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	24.990,00	12.495,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	16.660,00	8.330,00	—	—	—	—
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	24.990,00	12.495,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	16.660,00	8.330,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibridò destinato alla semina	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00	12.495,00
10.07 B	Miglio	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
10.07 C	Sorgo	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	24.990,00	12.495,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	34.986,00	34.986,00	34.986,00	—	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . . .	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) . .	34.986,00	34.986,00	34.986,00	—	—	—
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	3.748,50	1.874,25
	D. di avena	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	2.499,00	1.249,50
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	3.748,50	1.874,25
	II. altra	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	H. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	K. di sorgo	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	3.748,50	1.874,25
	b) altri	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	14.994,00
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	2.499,00	1.249,50
	b) altri	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-74 al 21-11-74	22-11-74	dal 23-11-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 20-1-75	21-1-75
11.02 (*segue*)	V. di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso:						
	1. destinati all'industria della birra . .	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	3.748,50	1.874,25
	2. altri	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	3.748,50	1.874,25
	b) altri	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	VIII. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	IX. di sorgo	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	bb) altri:						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso (2)	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	2.499,00	1.249,50
	(22) altri (2)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	4. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	2. di avena:						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso (2)	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	2.499,00	1.249,50
	bb) altri (2)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	4. di miglio (2)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	14.994,00	7.497,00
	b) di segala (2)	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	d) di sorgo (2)	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
	C. Cereali perlati:						
	I. di frumento (grano) (3)	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	14.994,00	7.497,00
	II. di segala (3)	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) — prima categoria (3)	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	3.748,50	1.874,25
	b) altri (3)	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	IV. di avena (3)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	V. di granturco (3)	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	VII. di miglio (3)	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	VIII. di sorgo (3)	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-74 al 21-11-74	22-11-74	dal 23-11-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 20-1-75	21-1-75
11.02 (*segue*)	D. Cereali soltanto spezzati:						
	I. di frumento (grano)	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	14.994,00	7.497,00
	II. di segala	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	III. di orzo	24.990,00	24.990,90	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	IV. di avena	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	V. di granturco	29.983,00	29.938,00	29.983,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	VII. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	VIII. di sorgo	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) Cereali schiacciati:						
	1. di orzo	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	2. di avena	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.99[illegible],00
	4. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	b) Fiocchi:						
	1. di orzo	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	3.748,50	1.874,25
	2. di avena	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	2.499,00	1.249,50
	4. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	14.994,00	7.497,00
	b) di segala	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	c) di granturco	29.988,00	29.938,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	d) di sorgo	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	37.485,00	37.485,00	37.435,00	37.485,00	14.994,00	7.497,00
	II. di segala	9.996,00	9.996,00	—	—	—	—
	III. di orzo	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	14.994,00	7.497,00
	IV. di avena	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	9.996,00	4.998,00
	V. di granturco	29.983,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	14.994,00	7.497,00
	VIII. di miglio	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
	IX. di sorgo	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	14.994,00	7.497,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	9.371,25	9.371,25	9.371,25	9.371,25	3.748,50	1.874,25
	II. altri	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	3.748,50	1.874,25
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina	9.371,25	9.371,25	9.371,25	9.371,25	3.743,50	1.874,25
	b) altro	9.371,25	9.371,25	9.371,25	9.371,25	3.748,50	1.874,25
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina	6.872,25	6.872,25	6.872,25	6.872,25	3.748,50	1.874,25
	b) non nominato	6.872,25	6.872,25	6.872,25	6.872,25	3.748,50	1.874,25
	B. torrefatto	6.872,25	6.872,25	6.872,25	6.872,25	3.748,50	1.874,25

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-74 al 21-11-74	22-11-74	dal 23-11-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 20-1-75	21-1-75
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale a 35% in peso	18.492,60	18.492,60	18.492,60	18.492,60	8.330,00	4.165,00
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale al 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	18.492,60	18.492,60	18.492,60	18.492,60	8.330,00	4.165,00
	2. non nominati	18.492,60	18.492,60	18.492,60	18.492,60	8.330,00	4.165,00
	II. di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	18.492,60	18.492,60	18.492,60	18.492,60	8.330,00	4.165,00
	b) altri	18.492,60	18.492,60	18.492,60	18.492,60	8.330,00	4.165,00
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	999,60	499,80
	— superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	2.499,00	1.249,50
	— superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	3.998,40	1.999,20
	— superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	5.997,60	2.998,80
	— superiore al 65%	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	7.497,00	3.748,50

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(8141)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire per lo anno 1974, un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva della amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche. Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezzza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia

di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 dicembre 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decisi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1975
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 34

ALLEGATO A
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851, e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*), e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico o ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:
diritto costituzionale e/o amministrativo.

2ª *Prova*:
scienza delle finanze e/o economia politica.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:
istituzioni di diritto privato;
elementi di diritto penale;
elementi di contabilità di Stato;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
leggi sul monopolio dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni);
elementi di statistica.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . : chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale amministrativo della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha precedenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . ;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . ;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Data, ...

Firma (autenticata) (7)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite.

I candidati nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8509)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, approvato con decreto ministeriale in data 2 agosto 1975;

Ritenuta la necessità di provvedere al conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961 del 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani, i quali, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano, oltre ai requisiti generali indicati per l'assunzione del personale impiegatizio nel suddetto regolamento, i seguenti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o scienze economico-marittime od altra laurea equipollente a norma di legge;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni civili dello Stato o di enti pubblici per un periodo di tempo non inferiore ad anni dieci;

c) essere in possesso di specifica competenza ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti l'anzidetta funzione direttiva;

d) non avere superato il limite massimo di età di 45 anni, comprensivo, ove ricorrano, di tutte le elevazioni consentite per legge.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Roma - Viale Asia, Eur, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Livorno. La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata, nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

c) eventuali titoli di abilitazioni professionali in materie di interesse dei servizi dell'azienda, in originale o copia in bollo, autenticata nei modi di cui alla precedente lettera *a*);

d) titoli e attestazioni comprovanti la competenza e capacità in materia dell'aspirante, con l'indicazione della durata della relativa attività;

e) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 700, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati;

se dipendente di ente pubblico: un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera e i giudizi annuali riportati;

f) *pubblicazioni o studi in materie giuridiche ed economiche*, in duplice copia e firmati dall'interessato;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovano in possesso di particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) elenco, in carta semplice, in duplice copia, dei titoli e delle attestazioni presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni, studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro per la marina mercantile con successivo provvedimento, e composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, membri;

un docente universitario della materia del diritto della navigazione, membro;

un rappresentante dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno nominato dal comitato direttivo dell'azienda stessa, membro.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titoli di studio, massimo punti 6; pub-

blicazioni scientifiche attinenti alla materia massimo punti 6; titoli professionali e accademici aggiuntivi, massimo punti 6; esperienza di lavoro nella materia, massimo punti 12. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventiquattro trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro per la marina mercantile.

Art. 6.

Il Ministro per la marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli eventuali reclami, sulla graduatoria, dovranno essere proposti, al Ministro per la marina mercantile, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria stessa.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio, entro il termine fissato nella partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Ministro per la marina mercantile, ovvero non presenti i documenti di rito più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il Ministro per la marina mercantile può procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo e classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla nomina del primo classificato.

Art. 7.

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta da bollo da L. 700:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) copia del foglio matricolare militare o dello stato di servizio o certificato di riforma.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quelli della nomina.

Art. 8.

Al direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno spetta il trattamento economico previsto dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, e successive modifiche.

Il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore è regolato dalle disposizioni vigenti per il personale impiegatizio dell'azienda.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: GIOIA

(7064)

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, approvato con decreto ministeriale in data 1° agosto 1975;

Ritenuta la necessità di provvedere al conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961 del 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani, i quali, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano, oltre ai requisiti generali indicati per l'assunzione del personale impiegatizio nel suddetto regolamento, i seguenti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o scienze economico-marittime od altra laurea equipollente a norma di legge;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni civili dello Stato o enti pubblici per un periodo non inferiore ad anni dieci e che dimostrino di possedere specifica competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

c) non avere superato il limite massimo di età di 45 anni, comprensivo, ove ricorrano, di tutte le elevazioni consentite per legge.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Roma - Viale Asia, Eur, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a La Spezia. La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata, nei modi prescritti dall'art. 24 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

c) eventuali titoli di abilitazioni professionali in materia di interesse dei servizi dell'azienda, in originale o copia in bollo, autenticata nei modi di cui alla precedente lettera *a*);

d) titoli e attestazioni comprovanti la competenza e capacità in materia dell'aspirante, con l'indicazione della durata della relativa attività;

e) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 700, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati;

se dipendente di ente pubblico: un certificato, in carta bollata, rilasciata dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera e i giudizi annuali riportati;

f) pubblicazioni o studi in materie giuridiche ed economiche, in duplice copia e firmati dall'interessato;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovano in possesso di particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) elenco, in carta semplice, in duplice copia, dei titoli e delle attestazioni presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni, studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro per la marina mercantile con successivo provvedimento, e composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, membri;

un docente universitario della materia del diritto della navigazione, membro;

un rappresentante dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia nominato dal comitato direttivo dell'azienda stessa, membro.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titoli di studio, massimo punti 6; pubblicazioni scientifiche attinenti alla materia massimo punti 6; titoli professionali e accademici aggiuntivi, massimo punti 6; esperienza di lavoro della materia, massimo punti 12. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventiquattro trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro per la marina mercantile.

Art. 6.

Il Ministro per la marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli eventuali reclami, sulla graduatoria, dovranno essere proposti, al Ministro per la marina mercantile, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria stessa.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Ministro per la marina mercantile, ovvero non presenti i documenti di rito più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il Ministro per la marina mercantile può procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo e classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla nomina del primo classificato.

Art. 7.

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta da bollo da L. 700:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) copia del foglio matricolare militare o dello stato di servizio o certificato di riforma.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quelli della nomina.

Art. 8.

Al direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia spetta il trattamento economico, previsto dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, e successive modifiche.

Il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore è regolato dalle disposizioni vigenti per il personale impiegatizio dell'azienda.

Roma, addì 6 agosto 1975

Il Ministro: GIOIA

(7063)

REGIONE CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 378 del 17 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 403 del 18 marzo 1975, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Signoretti Domenico vincitore della condotta di Isola Capo Rizzuto ha rinunciato alla titolarità della stessa;

Considerato inoltre che il dott. Puccio Domenico Antonio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di Isola Capo Rizzuto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la delibera della giunta regionale n. 627 del 24 febbraio 1975;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 403 del 18 marzo 1975, il dott. Puccio Domenico Antonio viene nominato titolare della condotta veterinaria di Isola Capo Rizzuto in sostituzione del dott. Signoretti Domenico rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Isola Capo Rizzuto.

Catanzaro, addì 22 settembre 1975

Il presidente: PERUGINI

(8483)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1238 del 24 settembre 1974, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Sassari;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Sassari, dal comune di Sassari e dall'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita nel modo seguente:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Tolu dott. Michele, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Sassari;

Splendiani dott. Francesco, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Deiana prof. Salvatore, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Palmas prof. Giuseppe, veterinario direttore del pubblico macello di Nuoro.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Sassari e non potranno aver luogo prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e del comune di Sassari.

Sassari, addì 12 settembre 1975

Il veterinario provinciale: PIGA

(8326)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1244 del 25 settembre 1974, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Sassari, dal comune di Sassari e dall'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto, in servizio presso la prefettura di Sassari.

Componenti:

Pinna Parpaglia dott. Gerolamo, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Sassari;

Ramasco dott. Marcantonio, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Manunta prof. Giovanni, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Usai dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Villanova Monteleone.

Segretario:

Maini dott. Renato, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Sassari e non potranno aver luogo prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e del comune di Sassari.

Sassari, addì 15 settembre 1975

Il veterinario provinciale: PIGA

(8325)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI TEANO

Concorso a tre posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Teano (Caserta), piazza Duomo, 1.

(8394)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;
un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di neurologia;
due posti di assistente di oculistica;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rovereto (Trento).

(8485)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rovereto (Trento).

(8486)

ISTITUTO DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA E PEDIATRIA «OPERA PIA ASILO "REGINA ELENA"» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento al concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano, via M. Fanti n. 6.

(8395)

OSPEDALE «L. PACINI» DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(8391)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(8393)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(8392)

OSPEDALE «S. CASA» DI LORETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 26 agosto 1974, n. 58, 9 gennaio 1975, n. 2 e 25 giugno 1975, n. 66, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del centro di raccolta fisso del sangue umano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(8396)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Aumento dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto 1975.

Il numero dei posti è aumentato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(8397)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti), nelle ore d'ufficio.

(8492)

OSPEDALI RIUNITI DI S. CRISTOFANO DI MONTEPULCIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 luglio 1975, n. 109, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

(8488)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova.

(8487)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna) tel. 051/801112.

(8493)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione di deliberazioni consiliari sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

(8490)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente radiologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 agosto 1975, n. 478, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo, indetto con deliberazione 30 maggio 1975, n. 257.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000 (allegare il vaglia unitamente alla domanda).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(8491)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. **36.**

Proroga ed aumento degli interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di raggiungere lo scopo indicato dall'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi finanziari annuali alla «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano» nella misura e con le modalità stabilite dalla legge citata e dalla legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, per un ulteriore periodo di dieci anni.

Art. 2.

L'importo massimo annuo, previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successiva modifica, con lo art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, a titolo di parziale rimborso delle perdite per insolvenza dei soci è aumentato a lire 12 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere valutato nella misura massima annuale di lire 14 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità sul cap. 2480: «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per gli esercizi successivi la spesa annuale sarà determinata con legge di bilancio.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 1705. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano (leggi provinciali 13 agosto 1964, n. 11, art. 2, e 9 agosto 1968, n. 17, art. 1) . .	L. 2.000.000
Cap. 1706. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano (leggi provinciali 13 agosto 1964, n. 11, art. 3, e 9 agosto 1968, n. 17, art. 2) . .	» 12.000.000
	L. 14.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 14.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36: « Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione ed istruzione professionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel titolo in lingua italiana della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, sono stralciate le parole « ed istruzione ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, la provincia può istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella provincia, compresi quelli per inabili e minorati.

La provincia può costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.

La provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici, destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti e frequentanti corsi di formazione professionale.

Nell'ambito della formazione professionale la provincia può altresì espletare un'attività di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo i criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli assessori, di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori d'opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di cinque rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero ed uno dell'agricoltura:

1) sussidi ad apprendisti;

2) *contributi a frequentanti scuole professionali e corsi* in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonchè di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;

3) assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;

4) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;

5) contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;

6) contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;

7) esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla provincia;

8) pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonchè di vitto e alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati, con sede *anche fuori del territorio provinciale o nazionale;*

9) pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto ed alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.

Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Le istituzioni di cui all'art. 1 sono erette con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell'ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale ».

Art. 5.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è inserito il seguente art. 3-*bis*:

« I sussidi di cui al punto 1) dell'art. 3 della presente legge possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:

1) condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;

2) lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40 ».

Art. 6.

L'art. 5 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.

L'ammontare dell'assegno è fissato dalla giunta provinciale ed è erogato in favore:

1) dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione;

2) degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito ».

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 6 e 7 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

Art. 8.

L'art. 8 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Decadono da ogni provvidenza disposta in base alla presente legge coloro che, senza giustificato motivo, non frequentino le istituzioni di formazione professionale alle quali erano stati avviati ».

Art. 9.

L'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Le somme occorrenti per l'attuazione della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, come modificata dalla presente legge, nei limiti di spesa autorizzata dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con legge di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della provincia.

Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dalla presente legge, la giunta provinciale può, con propria deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dello art. 24 delle norme di attuazione (decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7) della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento.

Il pagamento stesso sarà effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell'assessore competente ».

Art. 10.

La giunta provinciale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con la legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

Norme transitorie

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge relative ai criteri di erogazione dei fondi a carico del bilancio provinciale 1974 non si applicano per le somme già ripartite ed impegnate con i criteri di cui all'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

Art. 12.

L'importo di lire 140 milioni, stanziato nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1974, in base alla legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8, di variazione al bilancio stesso, viene erogato per sussidi agli apprendisti con i criteri fissati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8248)

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1975, n. **38.**

Provvedimenti in favore dei ciechi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1975, alle persone affette da cecità assoluta ed ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in ciascun occhio con eventuale correzione, sono corrisposte, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, le seguenti provvidenze:

a) un assegno mensile di L. 15.000;

b) un'indennità mensile di accompagnamento di L. 6000

alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

L'assegno mensile è corrisposto ai minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in ciascun occhio con eventuale correzione;

b) non siano affetti da cecità assoluta o minorazione della vista riconosciuta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta, in aggiunta all'assegno mensile, ai minorati affetti da cecità assoluta. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.

Art. 3.

L'assegno mensile e l'indennità di accompagnamento sono corrisposti in via anticipata il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Nel mese di dicembre viene corrisposta una tredicesima mensilità.

La corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso del beneficiario delle provvidenze, gli eredi hanno diritto di percepire le mensilità già maturate alla data della morte, con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la documentazione della qualità di eredi e le modalità di pagamento.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno mensile e della indennità di accompagnamento cessa col venire meno di una qualsiasi delle condizioni di cui al precedente art. 2, alle quali la concessione è subordinata.

La corresponsione e la revoca sono disposte con decreto dell'assessore competente, contro il quale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 5.

La domanda di ammissione alle prestazioni previste nella presente legge, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, su apposito modulo, all'assessorato provinciale competente per la materia, e l'assessorato verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di legge.

I sindaci dei comuni devono comunicare entro quindici giorni all'assessorato il decesso dei beneficiari residenti nel rispettivo comune ed i mutamenti della residenza degli assistiti.

Art. 6.

E' abrogata la legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5.

Cessano di avere applicazione le leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17 e 2 settembre 1968, n. 32.

Fino a quando non sia provveduto diversamente con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, continuano ad avere vigore, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modifiche, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1969, n. 6.

Art. 7.

Alla fondazione di religione « Caritas Diocesana di Bolzano-Bressanone » è concesso un contributo di lire 150 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975, per la costruzione di un istituto per ciechi, contenente strutture per soggiorno, attività culturali, assistenziali e lavoro protetto.

I criteri relativi allo svolgimento dell'attività culturale, di istruzione professionale, assistenziale e di lavoro protetto, vengono determinati dalla fondazione, sentita la giunta provinciale.

Art. 8.

L'importo di cui al precedente articolo sarà liquidato all'ente beneficiario, a seguito di presentazione da parte dello stesso del piano finanziario che documenti la copertura dell'intera spesa e sarà erogato, con decreto dell'assessore alle attività sociali e sanità, nel seguente modo:

a) un'anticipazione pari al 50 %, dietro presentazione di attestazione rilasciata dal rappresentante dell'ente che i lavori di costruzione hanno avuto inizio;

b) il residuo a saldo del contributo, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione concessa.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, valutato in lire 105 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte come segue:

per lire 60 milioni mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte in base alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5, al cap. 654 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975;

per lire 45 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità accantonate sul cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario (elenco n. 2, punto 7).

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico degli esercizi successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità accantonate sul cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (elenco n. 3, punto 5).

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 654 (modificato nel testo). — Assegni e indennità di accompagnamento ai ciechi civili L. 45.000.000

Cap. 3130. — Contributo alla Caritas Diocesana per la costruzione di un centro di assistenza ed educazione dei ciechi . . . . . . » 150.000.000

L. 195.000.000

Capitoli in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 45.000.000

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . » 150.000.000

L. 195.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1975, n. **39**.

Variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 26 *agosto* 1975)

(*Omissis*).

(8249)

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1975, n. **40**.

Incarichi a tempo indeterminato presso la formazione professionale di lingua italiana al personale dell'E.N.A.I.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'incarico annuale di insegnamento ad orario completo presso la formazione professionale di lingua italiana, conferito dalla provincia, con decorrenza 1° ottobre 1974, al personale insegnante dell'E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) di Bolzano, è trasformato, dalla stessa data, in incarico a tempo indeterminato, purchè alla data medesima detto personale abbia prestato servizio per almeno un biennio presso l'ente di provenienza.

Per il personale insegnante che, alla data del 1° ottobre 1974, non abbia compiuto almeno un biennio di servizio presso lo E.N.A.I.P., l'incarico annuale conferito dalla provincia è trasformato in incarico a tempo indeterminato con effetto dal 1° ottobre 1975, semprechè a quest'ultima data il servizio complessivamente prestato presso i due enti non sia inferiore a due anni.

La trasformazione degli incarichi a tempo indeterminato, di cui ai precedenti commi, è subordinata, per gli insegnanti diplomati, al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e per gli insegnanti tecnici e gli assistenti, al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado congiuntamente ai titoli professionali richiesti dal vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale A tal fine, i periodi di attività professionale richiesti, tra i quali è compreso anche quello di insegnamento, sono ridotti di due anni.

Al suddetto personale, in sede di trasformazione degli incarichi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, il servizio effettivamente prestato ad orario completo e con mansioni analoghe presso l'E.N.A.I.P. e la provincia, è interamente riconosciuto ai fini della progressione economica e parametrica prevista per il personale provinciale con incarico di insegnamento a tempo indeterminato presso la formazione professionale.

Al personale insegnante dell'E.N.A.I.P. che alla data del 1° ottobre 1974 si tovava in servizio militare per adempiere gli obblighi di leva, la provincia conferisce, al termine del servizio militare stesso, un incarico presso la formazione professionale. L'incarico sarà a tempo indeterminato per coloro i quali abbiano prestato in precedenza servizio presso l'E.N.A.I.P. per almeno un biennio, mentre sarà temporaneo per coloro i quali abbiano un'anzianità minore; nei confronti di questi ultimi l'incarico temporaneo sarà trasformato in incarico a tempo indeterminato al compimento del secondo anno di servizio complessivamente prestato presso l'E.N.A.I.P. e la provincia. Per il resto si applicano le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Art. 2.

Al personale direttivo dell'E.N.A.I.P. di Bolzano, il quale con decorrenza 1° ottobre 1974 ed ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, abbia ottenuto dalla provincia un incarico annuale di consulenza nel campo dei caratteriali, handicappati e disadattati sociali, è conferito l'incarico a tempo indeterminato di insegnante laureato della formazione professionale con effetto dal 1° ottobre 1975, purchè a quest'ultima data risulti in possesso dei titoli di studio richiesti dalle vigenti norme provinciali per il conferimento dell'incarico ed abbia prestato servizio con funzioni direttive presso l'ente di provenienza per almeno un biennio. Per tutta la durata dell'incarico il personale medesimo è distaccato presso l'ispettorato per la formazione professionale di lingua italiana per essere addetto al settore dei caratteriali, handicappati e disadattati sociali.

Al personale di cui al precedente comma il servizio ad orario completo in precedenza prestato presso l'E.N.A.I.P. e quello di incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono interamente riconosciuti ai fini della progressione economica e parametrica prevista per il personale provinciale con incarico di insegnamento a tempo indeterminato presso la formazione professionale.

Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello goduto presso l'E.N.A.I.P. alla data del 30 settembre 1974, sarà corrisposto al personale suddetto un assegno personale non pensionabile e riassorbibile in sede di progressione economica e parametrica, ovvero di futuri aumenti di retribuzione stabiliti con carattere di generalità per tutti i dipendenti provinciali. L'assegno personale è determinato in misura pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

Art. 3.

Per le cattedre da conferire al personale contemplato dalla presente legge non vengono compilate graduatorie concorsuali d'incarico.

Art. 4.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, che non comporta nuova o maggiore spesa, si provvede con le disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli 431 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 in forza delle vigenti disposizioni di cui alle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, 19 maggio 1968, n. 6, 7 ottobre 1955, n. 3 e 5 settembre 1964, n. 15, nell'ambito dell'addestramento professionale dei lavoratori e della istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 41.

Integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41, concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 2 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri connessi con l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, disposta con legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano, in aggiunta al contributo annuo previsto dalla citata legge, un contributo straordinario fino a lire 80 milioni, a carico del bilancio provinciale 1975.

Tale contributo è disposto per la copertura delle passività risultanti dalla gestione dell'assistenza farmaceutica di cui al comma precedente negli anni 1973, 1974 e 1975 e viene liquidato sulla base dei rispettivi rendiconti e nei limiti della passività da essi risultanti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni, derivanti dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante utilizzo di pari importo della disponibilità sul cap. 2480: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 730. — Contributi alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, per l'assistenza farmaceutica ai loro iscritti, titolari di pensione e loro familiari a carico (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41) . . . L. 80.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 80.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8250)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752710)